

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**  
**“Gruppo Nazionale di Telecomunicazioni (GTTI)”**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA**

**1) Denominazione**

E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile una Associazione senza scopo di lucro denominata “Gruppo nazionale di Telecomunicazioni (GTTI)”, nel seguito denominata Associazione.

**2) Sede**

L'Associazione ha sede in **xxxxx**, via **xxxx n. xx**. L'Assemblea potrà inoltre costituire delle sezioni ed aprire anche sedi secondarie se ciò sarà ritenuto opportuno o utile per meglio perseguire le proprie finalità.

**3) Durata**

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. L'Associazione potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea dei soci.

**TITOLO II**

**SCOPO**

**4) L'Associazione persegue le seguenti finalità:**

- promuovere e coordinare le attività di ricerca nel settore delle Telecomunicazioni;
- diffondere e divulgare la cultura delle Telecomunicazioni;
- favorire i rapporti tra il mondo accademico e scientifico e quello dell'industria e dei servizi;
- facilitare le attività di trasferimento tecnologico;

- promuovere l'armonico sviluppo delle attività di insegnamento universitario;
- supportare le attività di reclutamento universitario;
- coordinare e promuovere attività di formazione;
- facilitare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
- favorire gli scambi con università ed enti stranieri operanti nel settore delle Telecomunicazioni, collaborando anche con altre associazioni culturali analoghe.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'associazione può intraprendere ogni tipologia di attività, ivi comprese la partecipazione al capitale di altri soggetti, la gestione patrimoniale e l'esercizio di attività commerciali, purché non in via prevalente o esclusiva.

### **TITOLO III**

#### **SOCI e UNITA' DI RICERCA**

##### **5) Soci**

Sono soci dell'Associazione tutti i docenti e ricercatori, che svolgono o che hanno svolto, attività di ricerca presso Atenei o Centri ed Istituti di ricerca pubblici e privati, nel settore di..... e che facciano domanda di adesione all'Associazione.

Possono altresì presentare domanda di adesione le persone fisiche che svolgono, o che hanno svolto, la propria attività professionale in società operanti nel settore delle Telecomunicazioni.

Le richieste di adesione sono soggette all'approvazione da parte della Assemblea.

Dei soci è tenuto apposito Albo aggiornato, disponibile in via telematica.

I Soci favoriranno la costituzione, presso gli Atenei, gli Enti di ricerca pubblici o privati o presso le aziende operanti nel settore delle

telecomunicazioni, di Unità di Ricerca nell'ambito delle quali collaboreranno per l'attuazione delle finalità associative. Ogni Ateneo, Ente di ricerca, pubblico o privato e azienda operante nel settore delle Telecomunicazioni potrà essere sede di una singola Unità di ricerca.

#### **6) Diritti e doveri del socio**

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri nei confronti dell'Associazione ed hanno, dal momento dell'adesione, il diritto di partecipare all'Assemblea dei soci, con diritto di voto

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione ed alle iniziative che verranno da questa promosse ed hanno, in particolare, diritto di frequentare i locali e le iniziative promosse dall'Associazione secondo le modalità e nel rispetto dell'apposito Regolamento dell'Associazione approvato dal Consiglio Direttivo-Scientifico.

#### **7) Adesione all'Associazione**

Ogni domanda di adesione all'Associazione deve recare la dichiarazione di condividerne le finalità e l'impegno ad accettarne ed osservarne lo Statuto ed il Regolamento. La domanda di adesione è soggetta all'approvazione della Assemblea. L'eventuale rifiuto all'adesione dovrà essere adeguatamente motivato e comunicato all'interessato.

#### **8) Quota associativa**

Al momento di accoglimento della domanda, il socio dovrà versare la quota associativa di adesione nella misura approvata dalla Assemblea. Il socio dovrà inoltre contribuire attraverso il versamento della quota associativa annuale nella misura e secondo le modalità stabilite annualmente da parte della stessa Assemblea.

Le quote di adesione ed i contributi associativi sono in ogni caso intrasmissibili e non rivalutabili.

#### **9) Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde per morte, dimissioni volontarie, decadenza per morosità. In particolare i soci decadono automaticamente nel caso di morosità nel pagamento della quota annuale che si protragga per oltre sei mesi dalla scadenza pattuita, senza necessità di formale richiesta della quota stessa e/o comunicazione dell'avvenuta decadenza.

Alla cessazione del rapporto associativo di ciascun socio, questo ultimo non avrà alcun diritto in ordine alla restituzione dei contributi versati, né sul patrimonio dell'Associazione.

### **TITOLO IV**

#### **ORGANI**

#### **10) Sono organi dell'Associazione:**

- l'Assemblea generale dei soci;
- la Giunta
- il Consiglio Direttivo-Scientifico;
- il Presidente;
- il Segretario.

#### **11) Assemblea dei soci**

L'Assemblea dei soci rappresenta la totalità dei Soci ed è il massimo organo deliberante dell'Associazione; le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:

- a) approvazione dei bilanci annuali, consuntivo di ogni anno - entro i termini di legge - e preventivo;
- b) determinazione delle linee generali di attività dell'Associazione;
- c) su proposta del Presidente, ammissione, esclusione e decadenza dei Soci;
- d) su proposta della Giunta l' ammontare dei contributi annuali dovuti dai Soci;
- f) nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, se costituito;
- h) modifiche del presente Statuto;
- i) scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione, nomina e poteri dell'organo di liquidazione.
- j) delibera su ogni altra questione inerente la gestione sociale riservata alla sua competenza dalla legge.

Al fine di garantire una maggiore efficacia delle attività dell'Associazione, l'Assemblea può delegare talune delle sue attribuzioni al Consiglio Direttivo-Scientifico o alla Giunta, ad eccezione dei punti a) b), h), i).

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro tre mesi dalla chiusura del rendiconto economico e finanziario, per l'approvazione del medesimo, della relazione descrittiva dell'attività svolta e delle attività da svolgere nell'anno in corso, nonché per l'esame del bilancio preventivo.

L'Assemblea sarà inoltre convocata tutte le volte che la Giunta lo reputi opportuno o quando ne venga fatta richiesta scritta motivata da oltre 20% dei soci.

La convocazione dell'Assemblea dovrà essere effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora e delle materie da trattare nonché della data, ora e luogo dell'eventuale seconda convocazione che dovrà essere diffuso a tutti i soci ed in particolare dovrà essere comunicato attraverso un qualsiasi mezzo che garantisca il suo ricevimento almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Le Assemblee potranno essere tenute anche in luogo diverso da quello della sede dell'Associazione.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o da altro soggetto scelto di volta in volta dagli intervenuti; il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario della stessa.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e non è ammesso il voto per corrispondenza.

Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea per delega da un altro socio, che comunque non potrà disporre di più di una delega.

Il verbale delle adunanze è riportato sul libro delle Assemblee ed è consultabile, a richiesta, da parte di qualunque socio.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando risulti presenti la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualora risulti presente almeno il 30% dei soci .

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea, ad eccezione delle

delibere relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio nonché alle delibere relative alle modifiche di statuto, per le quali occorre il voto favorevole dei tre quarti dei voti dei soci (ex art 21, ultimo comma, del Codice Civile).

## **12) Consiglio Direttivo-Scientifico**

L'Associazione è dotata da un Consiglio Direttivo-Scientifico. Esso è formato dai Rappresentanti delle Unità di Ricerca, dai Membri della Giunta, dai Presidenti passati, dal Segretario e dal Presidente in carica, che lo presiede.

Il Rappresentante di ogni Unità di Ricerca è eletto dalla stessa. Il suo nominativo viene comunicato al Presidente e al Segretario. I Rappresentanti delle Unità di Ricerca fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo-Scientifico, del quale partecipano alle riunioni e delle cui attività informano i Membri della propria Unità. Nel caso di impossibilità a prendere parte ad una riunione, il Rappresentante dell'Unità di Ricerca può delegare un altro membro della stessa Unità di Ricerca a rappresentarlo, comunicandolo per iscritto al Segretario dell'Associazione.

I compiti del Consiglio Direttivo-Scientifico sono:

- Promuovere iniziative coerenti con le finalità dell'Associazione, individuando le modalità ed i Membri che si impegnano per metterle in atto;
- **Decidere gli orientamenti scientifici e didattici dell'Associazione;**
- Deliberare in merito alla creazione di nuove Unità di Ricerca o alla cancellazione di Unità esistenti;

- Predisporre un Regolamento per il funzionamento degli organi sociali e dell'Unità di ricerca;
- Esprimere parere all'Assemblea dei Soci in merito alle modifiche di Statuto.

Il Consiglio Direttivo-Scientifico si riunisce almeno una volta l'anno, e quando lo ritenga opportuno il Presidente, oppure ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei propri componenti.

Il Consiglio Scientifico elegge il Presidente dell'Associazione, il suo Segretario ed i Membri della Giunta prima della scadenza del mandato vigente. L'elezione avviene sulla base di candidature che debbono essere presentate al Segretario almeno un mese prima dell'elezione. Il Segretario in carica informa tempestivamente tutto l'elettorato delle candidature.

### **13) Giunta**

L'Associazione è amministrata dalla Giunta. Essa è formata dal Presidente, dal Segretario e da 3 altri soci dell'Associazione, tutti eletti dal Consiglio Direttivo-Scientifico. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente, che la presiede. Essa entra in carica col nuovo Presidente e vi rimane per tutta la durata del suo mandato. In caso di dimissioni o di indisponibilità prolungata di un Membro della Giunta, egli viene sostituito dal primo dei non eletti (escluso il Presidente). Il compito della Giunta è quello di supportare direttamente il Presidente nelle relazioni con gli Enti esterni, nella cura delle iniziative dell'Associazione e nelle questioni da sottoporre al Consiglio Direttivo-Scientifico.

Alla Giunta spettano inoltre i poteri di ordinaria e straordinaria

amministrazione, esclusi quelli tassativamente riservati dalla legge e dal presente statuto all'Assemblea e al Consiglio Direttivo-Scientifico, nel rispetto dell'oggetto e degli scopi associativi.

La Giunta propone inoltre le modifiche di Regolamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Scientifico.

Ai componenti della Giunta non spetta alcun compenso e può essere loro riconosciuto il solo rimborso delle spese documentate sostenute nell'espletamento dell'incarico svolto a favore dell'Associazione.

La Giunta delibera entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio di ogni anno in ordine al rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea dei soci e all'ammontare della quota associativa per l'anno successivo.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

La Giunta, secondo le esigenze e comunque al momento del proprio insediamento, nomina nell'ambito dei propri Membri (escluso il Presidente) il Vice-Presidente e ed il Tesoriere. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di impedimento. Il Tesoriere cura tutti gli aspetti legati alla gestione economica dell'Associazione.

#### **14) Segretario**

Il Segretario dell'Associazione, eletto dal Consiglio Direttivo-Scientifico, redige e conserva i verbali relativi alle riunioni della Giunta e del Consiglio Scientifico, e cura le comunicazioni tra gli organi dell'Associazione e tra

questi ultimi e le Unità di Ricerca. Egli entra in carica col nuovo Presidente e vi rimane per tutta la durata del suo mandato. In caso di dimissioni o di indisponibilità prolungata, egli viene sostituito dal primo dei non eletti.

#### **15) Presidente**

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti: egli ha la firma sociale e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione.

Al Presidente spetta, in particolare, la firma di tutti gli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende poi all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo-Scientifico.

Il Presidente cura tutte le iniziative dell'Associazione ed istruisce le questioni da sottoporre alla Giunta, al Consiglio Direttivo-Scientifico e all'Assemblea generale dei soci. Prepara annualmente una relazione sullo stato dell'Associazione da sottoporre al Consiglio Scientifico e all'Assemblea dei Soci.

Il voto del Presidente è decisivo in caso di parità in tutte le votazioni degli Organi dell'Associazione, ad eccezione delle elezioni di rinnovo delle cariche.

In caso di dimissioni o di indisponibilità prolungata del Presidente, si procede a nuove elezioni di tutte le cariche. Tutte le riunioni degli Organi dell'Associazione sono convocate dal Presidente, che rende noto l'Ordine del Giorno con almeno due settimane di anticipo.

## **TITOLO V**

### **DURATA DELLE CARICHE E VOTAZIONI**

#### **16) Durata delle cariche**

Tutte le cariche dell'Associazione (Rappresentanti delle Unità, Membri della Giunta, Segretario, Presidente) sono elettive; hanno validità triennale e non possono essere assunte da una stessa persona per più di 2 volte consecutivamente.

## **TITOLO VI**

### **BILANCIO E PATRIMONIO**

#### **17) Bilancio**

L'esercizio sociale dura 12 mesi. Entro 2 mesi dalla fine di ciascun esercizio, la Giunta deve predisporre il rendiconto economico e finanziario per sottoporlo all'approvazione dell'assemblea dei soci, unitamente alla relazione descrittiva dell'attività svolta e di quelle da svolgere nell'anno in corso nonché del bilancio preventivo.

Tutta la documentazione predisposta dalla Giunta e sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei soci, dovrà essere inviata in formato cartaceo o elettronico ai soci nei quindici giorni precedenti la data di convocazione dell'assemblea stessa. Dal rendiconto economico e finanziario dovranno risultare anche i beni ed i contributi eventualmente ricevuti. I rendiconti economici e finanziari e le previste relazioni dovranno essere trascritti su appositi libri dell'Associazione e conservati secondo le disposizioni vigenti.

#### **18) Patrimonio**

Il patrimonio è costituito:

- dai beni mobili, immobili e universalità di beni, che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- dal fondo di dotazione, formato all'atto della costituzione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- da contributi attribuiti al patrimonio da enti pubblici e privati e da Fondazioni Bancarie.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote di contribuzione annua;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, degli associati;
- da eventuali altri contributi di enti pubblici e privati e dalle Fondazioni Bancarie;
- dall'utile eventualmente derivante da attività strumentali, da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attività sociale.

L'Associazione, in conformità con le finalità non di lucro, non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Le eventuali risultanze attive alla chiusura di ogni singolo bilancio annuale verranno devolute all'incremento delle attività associative.

## **TITOLO VII**

### **SCIoglimento**

- 19)** Lo scioglimento dell'Associazione sarà deliberato dall'Assemblea dei soci secondo le modalità previste nel precedente Articolo 12; in tale sede si

provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, al conferimento dei poteri per la liquidazione, ed anche in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Il patrimonio residuo dell'Associazione allo scioglimento per qualunque causa sarà devoluto ad altra Associazione senza fini di lucro e con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità

## **TITOLO VIII**

### **NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI**

#### **20) ~~Norme transitorie~~**

~~All'atto di costituzione dell'Associazione, gli Organi dell'Associazione coincidono con gli organi del gruppo informale "gtti" preesistente. Le prime elezioni per il rinnovo delle cariche verranno indette in occasione della "Riunione Annuale del GTTI" del 2009.~~

#### **21) Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto viene fatto rinvio alle norme di legge in materia di associazioni riconosciute .